

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI VIBO VALENTIA**

**Rep. n. 264**

**OGGETTO: Contratto d'appalto del servizio di pulizia dei locali degli Uffici Comunali (Municipio - Delegazione Vibo Marina – Locali interni dei Cimiteri di Vibo centro, Triparni e Longobardi - Uffici Vigili Urbani -Biblioteca Comunale - Mercato Clarisse e sede Protezione Civile).  
Periodo 01/12/2021 – 30/11/2022.**

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno 23 (ventitre) del mese di febbraio, presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me Dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente, giusto Decreto Sindacale n. 5 del 29 giugno 2021, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) il Sig. Giuseppe Citarella, (codice fiscale TRGPP68C18A783G), nato a Benevento (BN) il 18 marzo 1968, residente in Prata di Principato Ultra (AV), alla via Tavernanova, n. 11, il quale dichiara di intervenire ed agire in



questo atto nella sua qualità di Procuratore Speciale della Società “GENER SERVICE SRL”, con sede legale in Avellino (AV), Piazza Libertà n. 28 – Palazzo Capone, (Partita IVA 02072320647), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Avellino (AV), in data 20/10/1997, con il numero R.E.A 133862, in forza della Procura Speciale, stipulata in data 22 febbraio 2022, repertorio n. 41.391, presso lo studio del Dott. Fabrizio Virginio Pesiri, Notaio in Avellino (AV), iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Avellino e Sant’Angelo dei Lombardi, che, su richiesta delle Parti, viene da me Segretario Generale ritirata ed allegata al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale; impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà denominata anche "Appaltatore".

Detti comparenti, delle cui identità personali io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione dirigenziale n. 395 del 26/03/2021 (n. 122/2021 del Registro del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile), si è stabilito di appaltare il servizio di pulizia dei locali degli Uffici comunali (Municipio - Delegazione Vibo Marina - Locali interni dei Cimiteri di Vibo centro, Triparni e Longobardi - Uffici Vigili Urbani - Biblioteca comunale - Mercato Clarisse e sede Protezione Civile), mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), attraverso richiesta di offerta (RDO), aperta a tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati all’iniziativa MEPA (servizi - pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione impianti), con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta



economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che con la stessa determinazione n. 395 del 26/03/2021, sono stati approvati il capitolato speciale d'appalto, il disciplinare di gara ed il quadro economico generale, dell'importo di €. 100.000,00 (euro centomila/00), di cui €. 79.605,00 (euro settantanovemilaseicentocinque/00) per costo del servizio a base d'asta soggetto a ribasso ed €. 1.301,15 (euro milletrecentouno/15) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;

- che entro il termine fissato, sono pervenute n. 7 offerte telematiche, precisamente;

SOLIMO SRL;

GENER SERVICE;

A.G.A. SERVIZI SRL;

COMPAGNIA GRANDI APPALTI PULIZIE SRL;

GIOVANI DEL 2000;


HOLDING SERVICE SRL;

ESG SRL;

- che con verbali di gara n. 1 del 27/05/2021 e n. 4 del 16/09/2021, il servizio in oggetto, è stato affidato, con riserva, alla ditta "Compagnia grandi appalti pulizie srl";

- che, la commissione di gara, constatando l'anomalia dell'offerta presentata, con nota prot. n. 44279 del 20/09/2021, richiedeva a codesto offerente le verifiche di cui all'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

- che, la Stazione Appaltante, esaminate le giustificazioni trasmesse in data



01/10/2021 dalla ditta anzidetta, con nota prot. n. 51954 del 03/11/2021, comunicava alla stessa, che i chiarimenti trasmessi, non erano conformi ai requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, in quanto non in grado di assicurare una corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- che con nota prot. n. 53826 del 12/11/2021, sono state richieste alla ditta Gener Service srl, seconda in graduatoria, le giustificazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avendo presentato un ribasso anomalo;

- che in data 18/11/2021, la Stazione Appaltante ha esaminato le giustificazioni inviate dalla ditta suddetta, ritenendole idonee;

- che con determinazione dirigenziale n. 1634 del 26/11/2021 (n. 499/2021 del Registro del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile), rettificata con determinazione dirigenziale n. 226 del 09 febbraio 2022 (n. 52/2022 del Registro del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile), venivano omologati gli atti di gara e, conseguentemente, si procedeva all'aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi, in favore dell'operatore economico "Gener Service srl", per l'importo complessivo di €. 74.532,81 (euro settantaquattomilacinquecentotrentadue/81) IVA compresa, precisando che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione sarebbe divenuta efficace dopo la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;

- che alla spesa complessiva, registrata sui fondi del bilancio comunale, si può fare fronte con gli impegni assunti con la citata determinazione dirigenziale n. 395 del 26/03/2021;


- che, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha dichiarato, nell'offerta prodotta, che i propri costi aziendali,



concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ammontano ad €. 1.050,00 (euro millecinquanta/00);

- che sono state effettuate con esito positivo le verifiche circa il possesso dei requisiti generali stabiliti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in capo all'Appaltatore.
- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- che con nota prot. n. 87714, del 01 dicembre 2021, è stata richiesta all'Ufficio Territoriale del Governo di Avellino (AV), la comunicazione antimafia, relativa all'Appaltatore, ai sensi del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);
- che, pertanto, in assenza di comunicazione prefettizia antimafia, si procede alla stipula del presente contratto, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., nelle more di successiva notifica di comunicazione interdittiva;
- che, per la stipula del presente contratto, è stato acquisito, con nota prot. INAIL n. 31357775, regolare certificato DURC, valido sino al 08 giugno 2022, depositato agli atti;
- che, stante l'urgenza di dare inizio ai lavori, con verbale redatto in data 30 novembre 2021, si è proceduto alla consegna del servizio sotto riserva di legge, autorizzandone l'avvio, dal 01 dicembre 2021;
- che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; ovvero di non essere assoggettato a tale legge, in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a n. 15 unità;

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*  
  
*Handwritten signature*

- che l'Appaltatore ha dichiarato di aver adottato il Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, ai sensi del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

**ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e sono depositati presso l'Area 3 – Servizio 1.

Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, il Capitolato Speciale d'Appalto, ad esso allegato, in formato digitale, sotto la lettera "B".

**ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, l'Appaltatore ha reso la dichiarazione secondo cui la propria impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del



rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

### **ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento**

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 30 marzo 2021 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

### **ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto**

Il Comune, conferisce all'Appaltatore, che accetta, senza riserva alcuna,

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

l'affidamento del **servizio di pulizia dei locali degli Uffici Comunali (Municipio - Delegazione Vibo Marina – Locali interni dei Cimiteri di Vibo centro, Triparni e Longobardi - Uffici Vigili Urbani - Biblioteca Comunale - Mercato Clarisse e sede Protezione Civile).**

**ARTICOLO 5: Durata dell'appalto**

L'appalto ha la durata di mesi 12 (dodici), dal 01/12/2021 al 30/11/2022, giusto verbale di consegna servizio, redatto in data 30 novembre 2021.

**ARTICOLO 6: Corrispettivo dell'appalto**

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore, per l'intera durata del servizio, ammonta a complessivi €. 61.092,47 (euro sessantunomilanovanta due/47), comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad €. 1.050,00 (euro millecinquanta/00), oltre IVA al 22%.

**ARTICOLO 7: Tracciabilità dei flussi finanziari**

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e 13), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.- A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte





dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CIG 868295377C assegnato all'intervento.

#### **ARTICOLO 8: Modalità di pagamento**

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, sarà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto, sono i seguenti:

conto corrente n. 000010343521 aperto presso Banca Popolare delle Province Molisane – Società Cooperativa per Azioni - Agenzia Filiale n. 03800 – Via Insorti di Ungheria, 30 – 86100 – Campobasso -

**Codice IBAN: IT 68M0503303800000010343521**

La persona delegata ad operare sul conto corrente sopra indicato, è la sig.ra Capozzi Giovanna, nata a Bonito (AV), il 01 giugno 1960 e residente in Avellino (AV), alla contrada Chiaira, n. 58/C (codice fiscale CPZGNN60P14A975P).

Giusta dichiarazione resa dal Legale rappresentante della ditta Gener Service srl, sig.ra Capozzi Giovanna, in data 31 gennaio 2022, anticipata a mezzo pec e depositata agli atti.

#### **ARTICOLO 9: Obblighi dell'Appaltatore**

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle condizioni ed alle modalità riportate negli atti di gara e con le proposte

*ful*

*plu*



*ful*

aggiuntive e migliorative offerte dalla ditta in sede di gara, del tutto conformi al Capitolato ed al Disciplinare di gara.

E' parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI), redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre ditte partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del servizio.

#### **ARTICOLO 10: Risoluzione del contratto e recesso**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del



personale;

- sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Qualora per qualsiasi motivo non fosse garantita la corretta esecuzione del servizio, saranno applicate le penalità previste nell'articolo 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ARTICOLO 11: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva**

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazioni interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

#### **ARTICOLO 12: Clausola arbitrale**



Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

#### **ARTICOLO 13: Cessione del contratto e subappalto**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Amministrazione Aggiudicatrice non prevede la possibilità di subappalto, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 14: Cauzione definitiva**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva dell'importo di €. 7.278,00 (euro settemiladuecentosettantotto/00), a mezzo polizza fidejussoria n. 2022/13/6618063, con allegata appendice, rilasciata dalla compagnia Italiana Assicurazioni S.p.A. - G20 Agenzia IRPINIA, in data 31 gennaio 2022.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione prevista dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., perché in possesso delle attestazioni di qualificazione UNI-EN-ISO 9001:2015 – QMS/0021/2021 SDMCERT s.r.o., UNI-EN-ISO 14001:2015, EMS – 7638/S, tutte in corso di validità, esibite in copia conforme all'originale, dichiarata dalla parte.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

#### **ARTICOLO 15: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa**

L'Appaltatore ha presentato, inoltre, polizza assicurativa RCT/RCO n. 2019/30/6215049, per un massimale di €. 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), con allegata ricevuta di pagamento del premio, rilasciata, in data 28/11/2021, dalla compagnia "Italiana Assicurazioni S.p.A." - Agenzia IRPINIA, dalla quale risulta una copertura assicurativa contro i rischi che dovesse arrecare a terzi nel corso dell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

**ARTICOLO 16: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro**

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto.

A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro

*Pli*



*gr*

convalidato dall'Autorità giudiziaria;

- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento dei lavori;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previsti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

#### **ARTICOLO 17: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi**

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo



viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa sub-appaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

#### **ARTICOLO 18: Domicilio dell'Appaltatore**

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune.

Il domicilio per le comunicazioni all'Appaltatore, è la sede legale dell'impresa, sita in Avellino (AV), Piazza Libertà n. 28 – Palazzo Capone tel. 0825 74926 – pec: generservice@legalmail.it -

#### **ARTICOLO 19: Spese contrattuali**

Sono a carico dell'Appaltatore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

#### **ARTICOLO 20: Patto di integrità**

Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

#### **ARTICOLO 21: Norme di chiusura**

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente contratto in formato digitale e al Disciplinare di gara, approvati con determinazione dirigenziale



The image shows a handwritten signature in black ink at the top right. Below it is a circular official stamp of the Municipality of Vibo Valentia. The stamp features the text 'CITTA' DI VIBO VALENTIA' around the perimeter and a central emblem. A small green handwritten mark is visible to the left of the stamp. Below the stamp is another handwritten signature in black ink.

n. 395 del 26/03/2021 (n. 122/2021 del Registro del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile).

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

**ARTICOLO 22: Registrazione**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

**ARTICOLO 23: Trattamento dei dati personali**

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 17 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



- PER LA SOCIETA' "GENER SERVICE srl": **Sig. Giuseppe Citarella, nella qualità**



- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia** 



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 7, 10, 11, 13, 16, del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al






D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del Comune.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



- PER LA SOCIETA' "GENER SERVICE srl": **Sig. Giuseppe Citarella, nella qualità**



- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia** 

